

LVIII.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 1777) — Congedo (pag. 1777) — Presentazione di disegni di legge (pag. 1777) — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 1778) — Presentazione di relazioni (pag. 1779) — votazione a scrutinio segreto (pag. 1779) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 1779) — Giuramento del senatore Basile Basile (pag. 1780) — Presentazione di relazioni (pag. 1780) — Il senatore Cerruti svolge la sua interpellanza, ai ministri delle finanze e del tesoro, sulla esenzione dall'imposta sui fabbricati dei locali destinati esclusivamente alla cura ed al ricovero degli indigenti (pag. 1780) — Risponde il ministro delle finanze (pag. 1781) Interloquiscono i senatori Finali (pag. 1782) e Guala (pag. 1783) — Replica il senatore Cerruti (pag. 1783); e parlano di nuovo il senatore Finali (pag. 1784) e il ministro delle finanze (pag. 1784) — Il Presidente dichiara esaurita l'interpellanza (pag. 1785).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze, e di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Bruno domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati mi ha inviato il seguente messaggio:

« Roma, addì 23 febbraio 1910:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le pro-

poste di legge: « Tombola a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari », « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile Umberto I in Siracusa », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nelle sedute del 23 febbraio 1910 con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera
« MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per servizio del R. esercito.

Prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia rinviato alla stessa Commissione, la quale ha già in esame un analogo disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato dal senatore Borgatta.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni in contrario, s'intende accolta la proposta del ministro della guerra.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-1910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onor. senatore Pagano-Guarnaschelli, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Basile Basile avv. Emanuele.

PAGANO GUARNASCHELLI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 26 gennaio 1910, per la categoria 8^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Emanuele Basile Basile, Presidente di Sezione di Corte di Cassazione.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole Rossi Luigi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Canzi Luigi.

ROSSI LUIGI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 26 gennaio 1910, per la categoria 3^a dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. Luigi Canzi.

La vostra Commissione, riconosciuto che l'on. Canzi per sei Legislature, cioè dalla XIII alla XIX, menò la XVII, esercitò le funzioni di deputato al Parlamento, e che riunisce tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore De Cesare dottor Raffaele.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 26 gennaio dell'anno corrente, e per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. dott. Raffaele De Cesare.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo, perchè l'on. De Cesare fu deputato al Parlamento cumulativamente per oltre sei anni nelle Legislature XX e XXI, e concorrendo gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore avv. Giuseppe D'Andrea.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 26 gennaio u. d. è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, l'avvocato Giuseppe D'Andrea che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature cioè dalla XVII alla XXI.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo, e concorrendo nell'on. D'Andrea tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Bava-Beccaris, relatore; di riferire sulla nomina del senatore Barbieri tenente generale Lodovico.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 26 gennaio 1910, Barbieri Lodovico, tenente generale, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, verificata la regolarità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvene, ad unanimità di voti, la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Bava-Beccaris, a nome del sen. Frola assente, relatore, di riferire sulla nomina del senatore prof. Camillo Bozzolo.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 26 gennaio u. s. fu nominato senatore del Regno per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto il professor Camillo Bozzolo.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e la contemporanea sussistenza nel prof. Bozzolo di tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvene, ad unanimità di voti, la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Colombo, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Ciamician professor Giacomo.

COLOMBO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 26 gennaio dell'anno corrente, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Giacomo Ciamician, che ebbe con Regio decreto 7 novembre 1893

approvata la nomina a socio nazionale della R. Accademia dei Lincei.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo, e concorrendo nel prof. Ciamician tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Presentazione di relazioni.

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del marchese Carlo Ridolfi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colombo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor Passerini conte Napoleone.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori Barbieri, Basile Basile, Bozzolo, Canzi, Ciamician, D'Andrea e De Cesare.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

La votazione essendo risultata favorevole alla validità dei titoli dei nuovi senatori Barbieri, Basile, Bozzolo, Canzi, Ciamician, D'Andrea e De Cesare, dichiaro convalidata la loro nomina, ed ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Basile Basile.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Basile Basile, prego i signori senatori Pagano e Petrella di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Basile Basile entra nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Emanuele Basile Basile del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

PARPAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Convenzione tra il Demanio dello Stato ed il comune di Cagliari per il riscatto, da parte del comune medesimo, dell'acquedotto di quella città ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Parpaglia della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

CASANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Permuta col comune di Torino del locale penitenziario per donne con un nuovo fabbricato da erigersi in detta città ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Casana della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Cerruti.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca l'interpellanza del senatore Cerruti ai ministri delle finanze e del tesoro per sapere se non

credano possibile di modificare l'art. 2 della legge 26 febbraio 1865, n. 2136, nel senso di estendere l'esenzione dalla imposta sui fabbricati ai locali destinati esclusivamente alla cura e al ricovero degli indigenti.

Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

CERRUTI. La legge del 26 gennaio 1865 relativa all'imposta sui fabbricati esenta dall'imposta stessa:

1° i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

2° i cimiteri e le loro dipendenze;

3° i fabbricati demaniali contigui alle fortificazioni;

4° le costruzioni rurali destinate ad abitazione per la coltivazione delle terre ecc.; purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono.

Ora con la mia interpellanza ho voluto chiamare l'attenzione del Governo sopra l'opportunità di studiare se non sia possibile estendere questa esenzione di imposta ai fabbricati che servono esclusivamente al ricovero o alla cura dei poveri; e questo per due ragioni: la prima è, che non mi sembra giusto che si debba pagare l'imposta sui fabbricati per locali che, evidentemente, non sono redditizi e che servono esclusivamente per la pubblica beneficenza. La seconda riguarda le condizioni difficili in cui si trovano le Opere pie di fronte al rincaro di tutti i generi di prima necessità e di fronte anche alla diminuzione degli introiti derivanti dalle successive riduzioni della rendita dopo la legge del 29 giugno 1906, che non contiene alcuna disposizione di favore per i titoli posseduti dalle istituzioni di beneficenza.

Io ho l'onore di presiedere un'Opera pia, la quale ha per scopo il ricovero dei bambini e dei vecchi. Ora per i locali di cui si tratta, vale a dire quelli esclusivamente destinati al ricovero dei poveri, si paga una imposta di lire 5127, somma che sarebbe sufficiente a ricoverare venti poveri in più di quelli che ora è possibile di ammettere, sebbene vada sempre aumentando il numero delle domande. Sia per questione di giustizia, sia per sentimento di umanità, io rivolgo preghiera agli onor. ministri del tesoro e delle finanze affinché vogliano studiare benevolmente la mia proposta e cercare di diminuire, per quanto è possibile, il

numero dei poveri, ai quali ora siamo costretti di negare il beneficio del ricovero.

ARLOTTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Cerruti non mi farà certamente il torto di credere che se, nel rispondergli, io dovessi dare ascolto semplicemente alla voce del cuore, non accetterei con entusiasmo la teorica altamente umanitaria che egli sostiene; ma, sventuratamente, quando si ha l'alto onore, ma non sempre grato, di essere preposto alla custodia della finanza di uno Stato, non è alla sola voce del cuore che si può ispirare la propria linea di condotta; occorre di tener presente, soprattutto, lo spirito informatore della legislazione ed evitare con ogni cura che avvengano strappi al criterio che informa tutto il sistema tributario, perchè, dato uno strappo, ne seguirebbero, a breve distanza, molti altri e ben tosto non rimarrebbe in piedi più nulla, o ben poco, dell'edificio finanziario.

Le esenzioni dall'imposta sui fabbricati, già soggetta a molte e svariate norme, secondo le diverse legislazioni degli antichi Stati d'Italia, furono per la prima volta disciplinate con la legge 14 luglio 1864, detta « di conguaglio provvisorio della imposta fondiaria tra le diverse provincie del Regno », legge che porta le firme di Marco Minghetti e di Giuseppe Pisanelli.

All'art. 10 di quella legge furono tassativamente specificate le esenzioni di imposta, le quali, sui fabbricati propriamente detti, si riducono agli edifici pel culto e cimiteri, ed alle fortificazioni dello Stato: nessun'altra esenzione è consentita.

Dopo alcuni mesi venne la legge del gennaio 1865 presentata da Quintino Sella, la quale disciplina più specialmente l'imposta sui fabbricati, separandola da quella dei fondi rustici, e le esenzioni rimangono sostanzialmente le stesse: gli edifici religiosi e le fortificazioni, colla sola aggiunta delle case rurali. Ma si badi bene che questa aggiunta è più di nome che di fatto, perchè il reddito delle case rurali si compenetra con quello del fondo sul quale sorgono ed in sostanza passa nella categoria dell'imposta sui terreni.

Ora il concetto fondamentale di questa legge sui fabbricati, come risulta anche dalla dotta

relazione che l'accompagna, è quello che la imposta debba conservare un carattere eminentemente *reale*, vale a dire che essa gravi sulla cosa e non sulla persona e, di regola, indipendentemente dallo scopo al quale la cosa stessa è adibita; e prova ne sia che, financo pel demanio dello Stato, grava l'imposta sui fabbricati, sopra i propri edifici, sopra quelli stessi edifici che sono adibiti a servizi dello Stato.

Ora la nuova eccezione che desidera di vedere ammessa il senatore Cerruti verrebbe a vulnerare questo principio, ed una volta posti su questa china, sarebbe assai difficile di fermarsi. In realtà se si esentassero i locali destinati alla cura ed al ricovero degli indigenti, si dovrebbe, ben presto, finire col concedere la esenzione a tutti i fabbricati destinati alla beneficenza o ad altri scopi analoghi, e così alle scuole, alle associazioni aventi carattere filantropico, e via di seguito. E non vi sarebbe più motivo per negare una uguale esenzione dall'imposta anche alle rendite che servono per mantenere i luoghi pii, e le associazioni di beneficenza.

Basta questa enunciazione per vedere facilmente quali sarebbero le gravissime conseguenze che ne scaturirebbero pel nostro sistema tributario. Inoltre non bisogna dimenticare che sui fabbricati, compresi quelli di proprietà e di uso demaniale, gravitano le sovraimposte comunali e provinciali. Ed è già annunciata un'interpellanza di due onorevoli senatori, i quali si lagnano che l'imposta erariale sui fabbricati del demanio sia troppo bassa.

In verità quando l'altro giorno i due senatori vennero ad annunciarmi questa interpellanza, rimasi un po' interdetto, domandai loro: quale è la ragione della vostra preoccupazione? Ed essi mi risposero che erano mossi dall'interesse della provincia e del comune di Roma, perchè aggravando una tassa che, secondo loro, è attualmente troppo bassa, sugli edifici demaniali, la provincia ed il comune di Roma verrebbero ad ottenerne un sicuro vantaggio per la percezione appunto delle maggiori sovrimposte corrispondenti.

Ma di questa questione tratteremo tra qualche giorno. Risulta intanto evidente che ovemai si esonerassero dall'imposta sui fabbricati tutti gli edifici destinati alla pubblica beneficenza ne verrebbe un danno non lieve anche alle

province ed ai comuni. Debbo dunque dire con rincrescimento che è impossibile dopo tanti anni in cui ha funzionato la legge del 1865, concedere ora l'esenzione che desidererebbe il senatore Cerruti senza portare un grave colpo al sistema informatore della legge stessa. Una sola promessa io posso fare, e la faccio con pieno convincimento, vale a dire quella di raccomandare, come già fu raccomandato altre volte, agli agenti delle imposte di usare la massima moderazione nello stabilire il reddito presunto di questi luoghi di beneficenza, mancando dati materiali per la determinazione diretta del giusto reddito di questi locali, all'infuori di una certa assimilazione con i fabbricati vicini.

Sia ben sicuro il senatore Cerruti che sopra questo terreno la finanza procederà con la massima moderazione, ma per modifiche alla legge non credo di poter dare in questo momento alcun affidamento al senatore Cerruti ed al Senato.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi conviene invocare le memorie del passato per giustificarmi di aver chiesto la parola in questa discussione.

Io sono stato l'esecutore principale dei pensieri e dei propositi dei due uomini insigni che l'on. ministro ha ricordato (Quintino Sella e Marco Minghetti), così per la esecuzione del conguaglio dell'imposta dei beni rustici, che per la legge speciale sui fabbricati.

Io non posso che consentire nei concetti espressi dall'on. ministro delle finanze, cioè che non è possibile, che non è razionale, che non è conforme allo spirito della legge tributaria, l'assoggettare o non assoggettare lo stabile all'imposta secondo l'uso; e la destinazione che ne sia fatto, o che riceva.

Io credo che non si possa e che non si debba andare a ricercare al di là della esistenza dello stabile e del suo reddito effettivo o possibile per assoggettarlo all'imposta.

È però da molto tempo, da moltissimo tempo, che ho nel capo un'idea, la quale ogni tanto mi vien risvegliata dalle agitazioni popolari che ormai percorrono tutta l'Italia, per l'eccesso delle pigioni, conseguenza anche esso dell'imposta sui fabbricati.

Quando io aveva l'onore di essere segretario generale delle finanze, e direttore generale coi

due uomini insigni che ha nominato l'on. ministro delle finanze, sanno i signori senatori, quale era il rapporto dell'imposta dei fabbricati rispetto all'imposta sui terreni? Dell'uno a tre. Adesso vadano a vedere quale è l'imposta sui fabbricati supera quella sui terreni. La popolazione è aumentata d'un terzo; la tassa è più che triplicata. Sono cose irrazionali! Certo per quanto si siano migliorate le condizioni degli stabili urbani, non possono le cose essere arrivate al punto da dare giusta spiegazione della mutazione di rapporto di un terzo, che si è tradotto in un rapporto di uguaglianza. A uomini quali voi siete non è bisogno che entri in spiegazioni; bastano queste cifre per capire la gravità della situazione.

E' ogni giorno in tutta Italia si solleva questa questione; e mentre ricchi e poveri si lamentano che vadano troppo alti i fitti, l'Erario si compiace con una serenità invidiabile di potere ogni anno portare qualche centinaia di mila lire di maggiore imponibile sui fabbricati.

Voi sapete che cosa porterà il conguaglio, che si sta eseguendo da un quarto di secolo. La perequazione dell'imposta sui terreni! Vedrete sempre meglio che grande delusione finanziaria, a tacere di altre, produrrà questa legge, la quale fu studiata e votata con tanta aspettazione. Ma l'imposta sui terreni chi la calcoli all'8 o al 9 dice molto, anzi troppo; e poi, quando si tratta di imposta sui terreni, ci vuole sempre un certo calcolo che si approssimi più o meno al vero, mentre che l'imposta sui fabbricati si riferisce al reale. Ora avete mai pensato che l'imposta governativa sui fabbricati, compresi i tre decimi, ammonta al 16,25? Non capite che è una enorme disuguaglianza a carico dei possessori dei fabbricati e più a carico di quelle moltitudini di disgraziati che hanno bisogno per necessità di vita a ricorrere alla locazione di essi? Io quindi pur lodando l'intendimento dell'on. Cerruti, ma dichiarando di non poterlo seguire perchè, da troppi anni, avvezzo ad occuparmi di cose di finanza, sono avverso alle eccezioni sempre ed in qualunque modo; raccomando all'on. ministro di studiare questa questione della imposta sui fabbricati anche in relazione al trattamento di uguaglianza che vi deve avere, se non in modo assoluto, in modo relativo coll'imposta sui terreni.

È una questione grave; non dico mica che si possa risolvere in una settimana o due, ma io credo che meriti l'attenzione dell'on. ministro delle finanze, perchè questa questione dell'imposta sui fabbricati nei suoi rapporti finanziari, economici e sociali, mi pare che sia una di quelle che meritino di essere studiate alacremente e costantemente dal Governo; per trovare una soluzione la quale se non tolga di mezzo tutti i guai, li attenui rendendoli meno aspri e gravi. (Approvazioni).

GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALA. Dall'interpellanza dell'onorevole generale Cerruti è sorta una questione che ha preso proporzioni molto più importanti. L'onorevole Finali si lagna della eccessiva imposta sui fabbricati. Ma lo stesso accade dei proprietari di terre coltivate e sonvi infatti punti del nostro paese dove l'imposta sui terreni è talmente grave da non dare più remunerazione al proprietario; però non certamente per fatto del Governo. Quando si dice che il Governo preleva in tutto 80 milioni di imposta sopra tutti i terreni coltivati dell'Italia, ciò basta a dimostrare che certamente l'imposta governativa non è eccessiva. Ma sono sempre i centesimi addizionali che sono gravissimi: è alle finanze comunali che bisogna mettere riparo. La legge prescrive che non si possano eccedere i limiti legali della sovrimposta sui terreni e fabbricati, se non si siano sperimentate alcune tasse dalla legge preordinate.

Ma, quando la legge ha detto questo, evidentemente ha voluto una proporzione razionale fra le imposte addizionali e le tasse locali. Ora io so benissimo che è passato il tempo in cui le tasse locali si inscrivevano nel bilancio unicamente al fine di ottenere la facoltà dall'autorità tutoria di eccedere il limite della sovrimposta, ma poi nemmeno si facevano i ruoli; so benissimo che è passato il tempo in cui si facevano i ruoli, ma, quando essi ritornavano resi esecutori dal prefetto, il sindaco li rinchiudeva nel suo cassetto e non se ne parlava più.

Oggi i ruoli si fanno e si riscuotono, perchè il prefetto non li restituisce più al sindaco ma li passa direttamente all'esattore.

Ma non per questo, la legge, provvidissima, è osservata, se la si riduce a far comparire

in bilancio le tasse che la legge ha prescritto, per ottenere una eccedenza della sovrimposta e non c'è una misura prestabilita, una percentuale, di concorso delle tasse colle sovrimposte per coprire il *deficit* del bilancio.

Io capisco che questa percentuale non può essere stabilita per legge o per regolamento, ed ammetto anche che non possa essere stabilita per regolamento provinciale, ma che va invece stabilita comune per comune, dietro esame singolare che l'autorità locale deve fare delle condizioni economiche di ogni singolo comune.

Questo esame deve essere fatto dal prefetto, il quale, dopo qualche tempo di permanenza nella sua provincia, si deve essere fatto un criterio approssimativo della potenzialità economica del comune.

Inoltre egli è assistito dalla Giunta provinciale, che è costituita per metà di elementi locali, e può essere assistito dalla Deputazione provinciale, che è composta esclusivamente da elementi locali.

Egli quindi si trova in condizione di poter stabilire comune per comune, con perfetta conoscenza di tutti gli elementi necessari, quella percentuale che corre tra sovrimposte del comune e tasse locali.

Io credo che questo sarebbe un rimedio, non dico miracoloso ed assoluto, per togliere motivo di lamenti, ma tale che potrebbe influire per ottenere quel rapporto di giustizia che l'onor. Finali domanda.

CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Permetta il Senato che io riprenda la parola per riportare la mia interpellanza, abbastanza modesta nei suoi limiti. Essa infatti si riferiva soltanto ad alcuni fabbricati e non si occupava affatto di tutti quelli che costituiscono gran parte del patrimonio delle Opere pie.

Credo che quando uno Stato non provvede direttamente alla protezione e al ricovero dei fanciulli abbandonati o dei vecchi inabili al lavoro, esso debba contribuire ad integrare e favorire la beneficenza privata e le Opere pie.

A questo scopo appunto io mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Governo con la mia interpellanza. Rinnovo il voto che, se esso non crede possibile quell'esenzione che io avevo domandato, studi però qualche altra misura che

possa essere utile a favorire e a mantenere il patrimonio delle Opere pie, che è in fin dei conti il patrimonio dei poveri. (*Approvazioni*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Ho preso la parola soltanto per dire all'on. Guala che io non ho fatto una questione così grave come egli ha creduto.

Egli stesso vede, ed il Senato basta che dia una occhiata alla questione, perchè se ne persuada; cioè che più alta è l'imposta e più alta è la sovrainposta che con una stessa percentuale si applica all'imposta principale.

Io poi non ho detto che debba essere aggravata l'imposta sui terreni, giacchè non so se questo sarebbe un provvedimento utile.

In definitiva io non ho fatto alcuna proposta: mi sono limitato soltanto a fare delle osservazioni.

Desidererei però di conoscere l'opinione del Governo su questa grave questione.

ARLOTTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *ministro delle finanze*. In verità potrei obiettare che all'ordine del giorno della seduta d'oggi del Senato vi è soltanto l'interpellanza dell'onor. Cerruti, così bene determinata nei suoi confini, e non vi è già la questione generale di tutta l'imposta sui fabbricati.

Ad ogni modo io risponderò al senatore Finali, maestro di queste discipline, che il tema dell'imposta fabbricati è troppo vasto per poter esser trattato a fondo così di straforo, fuori di programma. Certamente tutti riconosciamo che le condizioni della proprietà urbana non sono delle più liete, e specialmente non sono delle più liete riguardo al riflesso sulle pigioni delle case, che sono andate man mano crescendo in misura veramente allarmante, specie nelle grandi città e nelle grandi conglomerazioni di masse operaie. Ed a questo proposito io mi permetto di rammentare al senatore Finali, che ha fatto un paragone fra l'imposta fabbricati dei tempi di Quintino Sella e di Marco Minghetti, e quella di oggi, sotto il punto di vista del reddito complessivo; che in quei tempi la popolazione del Regno d'Italia era di 25 o 26 milioni di abitanti. Oggi la statistica fa ascendere la popolazione a 34 milioni. Sono quindi aumentati di

ben nove milioni gli Italiani abitanti in Italia, all'infuori di quelli emigrati all'estero.

Aumentata di circa un terzo la popolazione d'Italia, è quindi aumentato di circa altrettanto il numero delle case costruite che pagano l'imposta. Quindi in questo solo fatto può trovarsi la ragione del grande spostamento dell'imposta stessa dai tempi che seguirono l'unione nazionale, vale a dire dal 1864-65, in cui furono fatte queste leggi fino, ad oggi.

Che cosa si può fare ora per questa imposta? Il Presidente del Consiglio dei ministri mi dice: «nulla!» perchè egli è, come si sa, un geloso custode del bilancio; come del resto tutti noi lo siamo.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Meno se ne parla meglio è.

ARLOTTA, *ministro delle finanze*. Ad ogni modo qualche cosa si fa per le case popolari, ed ora un ultimissimo disegno di legge aumenta l'esenzione dall'imposta per le case popolari fino a 15 anni. Non si potrà negare che questo sia un incoraggiamento abbastanza forte per la costruzione di queste case.

Il progetto di legge cui ora ho accennato verrà tra pochi giorni sottoposto all'esame del Parlamento e sarà allora il caso di discutere su quest'argomento così importante.

Potrei forse aggiungere qualche altra cosa, e cioè che sono allo studio nuovi provvedimenti in favore delle abitazioni, ma non mi piace di precorrere gli avvenimenti, poichè i progetti di legge solo allora contano quando sono stati concretati in ogni loro parte, approvati dal Consiglio dei ministri e presentati al Parlamento.

Un'ultima considerazione ancora. Debbo far riflettere al senatore Finali ed al Senato che l'imposta fondiaria oramai si è in certo modo compenetrata col valore degli stabili, quindi sia al momento della vendita, sia al momento della trasmissione per eredità o per divisione, questa imposta è già detratta dal valore dello stabile. Oggi un mutamento nel regime della imposta fondiaria potrebbe essere in molti casi un vero e proprio regalo ai possessori attuali degli stabili.

Ma queste sono questioni molto complesse le quali riguardano uno dei nostri maggiori tributi, onde io finisco come ho cominciato, che cioè non mi pare che sia proprio la sede opportuna per trattare di questi problemi, quella

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1910

della discussione di una modesta interpellanza come quella del senatore Cerruti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non facendosi proposte, l'interpellanza s'intende esaurita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. LXVII, LXVIII,

LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI e LXXXII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 2 marzo 1910 (ore 18)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

